

Roma, 10 novembre 2007

Lettera aperta

(decreto-legge n. 181/2007, allontanamento cittadini comunitari da territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza)

Onorevole Signor Ministro,

è proprio il caso di dirlo: *“se non ci fossero, bisognerebbe inventarli!”*.

I *prefetti*, sì, questa categoria di servitori dello Stato, fedeli alla Repubblica e sempre pronti in ogni situazione a intervenire in prima persona, insieme con gli altri appartenenti alla carriera prefettizia e all'altro personale del Dicastero o di quegli Uffici - le prefetture-u.t.g., le questure, i comandi provinciali dei vigili del fuoco - che pure si vorrebbero chiudere almeno in parte per esigenze di riduzione della spesa pubblica o per supposta incompatibilità con l'ordinamento “federale”...

Il riferimento concreto, questa volta, è il decreto-legge 1 novembre 2007, n. 181, recante *“Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza”*, o, meglio, la sua concreta applicazione.

I provvedimenti di allontanamento adottati dai prefetti - finora peraltro non numerosi, come pubblicamente dichiarato dalla S.V. - appaiono avere tenuto ponderatamente conto delle circostanze di fatto che li hanno necessitati, in linea e in continuità con quel senso di equilibrio e di capacità di analisi che da sempre informa l'attività del corpo prefettizio.

Non si è assistito a “deportazioni di massa” - come qualcuno “temeva” - pur non essendoci stata al contempo alcuna ritrosia nell'applicazione rigorosa di una norma che pure può quantomeno suscitare qualche ambiguità interpretativa: è così vero che, per quanto consta, né dagli opposti schieramenti politici, né da altre parti, si è levata qualche notazione critica nei confronti dell'operato dei prefetti.

E' peccare di malcelato orgoglio asserire che, d'altronde, era esattamente ciò che ci si aspettava dai prefetti e dai loro collaboratori tutti, con la consueta, fattiva collaborazione delle Forze di polizia?

Comprenderà dunque il rammarico nel dovere prendere periodicamente atto di disinvolute ipotesi, anche in sede legislativa, di chiusura di uffici, nonché di soppressione di figure di altissimo valore istituzionale e professionale che a questa Repubblica, a questo nostro Paese, in ogni momento della sua storia, anche nei momenti più tormentati, non di rado in condizioni di assoluta ed evidentissima

Gent.mo

On.le Presidente dr Giuliano Amato
Ministro dell'Interno

difficoltà, hanno dato e continuano a dare, tanto, senza riserve.

Non sta certo a noi stabilire se il decreto-legge sia da migliorare o da lasciare inalterato. Lo deciderà il Parlamento e, come ogni cittadino, si rimane fiduciosamente in attesa di scelte in grado di corrispondere adeguatamente alle attese della collettività.

Consenta nondimeno di rilevare che il provvedimento prefettizio in argomento presenta aspetti di notevole somiglianza con il *foglio di via obbligatorio ex* articolo 2, comma 1, della legge n. 1423/1956 (“*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*”), di pertinenza questorile.

Invero, salva la diversità dell’organo competente e degli ambiti territoriali interessati, entrambi i provvedimenti sono necessitati da esigenze di pubblica sicurezza, sono finalizzati a “mandare via”, non consentono il “ritorno” del soggetto allontanato per un periodo fino a tre anni.

Viene allora da chiedersi perché non renderne quanto più uniforme la disciplina - mantenendo ovviamente ferma la suddetta diversità dell’organo competente e con le modalità e le forme che si ritengano - non sembrando a tal fine incompatibili le disposizioni comunitarie di riferimento contenute nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Si consideri, altresì, quanto potrebbe tornare utile la giurisprudenza già esistente sulla rammentata legge n. 1423/1956, sia per la migliore attuazione del dettato normativo, sia persino, per esempio, per la più idonea enucleazione dei profili della “imperatività” dei motivi di pubblica sicurezza.

Per altro verso, si fa fatica a comprendere quale potrebbe essere l’utilità di assegnare al giudice ordinario - stando a quanto riportato dai *mass media* - la convalida dell’accompagnamento alla frontiera nei casi di sussistenza dei suddetti *motivi imperativi di pubblica sicurezza* che, nella vigente formulazione, il decreto-legge conferisce invece, logicamente, al giudice di pace, analogamente a quanto già accade in tema di espulsioni (peraltro decisamente più “devastanti” rispetto a un provvedimento di allontanamento in ambito comunitario).

Onorevole Signor Ministro,
con l’auspicio di averLe fatto cosa gradita e nel rimanere a disposizione per ogni eventuale, ulteriore contributo, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
(Antonio Corona)